

# **TI\_GERICHTE 90.2011.100 vom 5. November 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-11-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.2011.100](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2011.100)

FR: TI\_GERICHTE 90.2011.100 du 5 novembre 2012

IT: TI\_GERICHTE 90.2011.100 del 5 novembre 2012

## **Regeste**

Ricorso irricevibile (assenza di impugnativa di prima istanza)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'atto impugnato è una decisione di approvazione di una variante di piano regolatore: la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende quindi dall'art. 38 cpv. 1 LALPT (in vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 7.1.1.1). Quanto alla legittimazione della ricorrente, il Tribunale considera quanto segue.

### **E. 2.1**

Giusta l'art. 74 cpv. 1 LOC, il presidente, entro cinque giorni, pubblica all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum. Per quanto concerne specificatamente il piano regolatore, l'art. 34 cpv. 2 LALPT dispone inoltre che il municipio procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni, previo annuncio effettuato almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT; dal 1° gennaio 2012 la pubblicazione degli atti è retta dall'art. 27 Lst). La prima pubblicazione, effettuata immediatamente dopo la deliberazione dal presidente del legislativo, è volta a permettere, nei comuni ove è stato istituito il consiglio comunale, l'esercizio del diritto di referendum e, in tutti i comuni, l'esercizio del diritto di ricorso al Consiglio di Stato dapprima e al Tribunale cantonale amministrativo successivamente (art. 208 cpv. 1 LOC) per violazione della LOC, ma in particolare della procedura prescritta da quest'ultima per addivenire alla deliberazione dell'organo legislativo. La seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del municipio, preferibilmente dopo la scadenza inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti nella prima, è invece volta a permettere l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato dapprima e al Tribunale cantonale amministrativo successivamente del contenuto del piano regolatore (art. 35 cpv. 1, 38 cpv. 1 LALPT; cfr. RDAT II-1999 n. 23 consid. 3; inoltre STA 52.2004.260 del 5 settembre 2005, 52.2003.391 del 26 giugno 2003; 52.2002.396 del 21 novembre 2002; 52.2001.324 del 15 novembre 2001, quest'ultima con rinvii alla prassi precedente; inoltre Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 348 ad art. 35 LALPT con rinvii alla giurisprudenza anteriore e la precisazione che la seconda STA citata è parzialmente pubblicata in RDAT 1979 n. 5).

### **E. 2.2**

Contro le decisioni del Consiglio di Stato sono legittimati a ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo (art. 38 cpv. 4 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 2 Lst) il comune

(lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche disposte dal Governo (lett. c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale, segnatamente quindi un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore.

### **E. 3.1**

Nel caso in esame, innanzitutto non è possibile ritenere che la ricorrente sia preventivamente insorta contro la variante davanti al Consiglio di Stato; essa non può dunque dedurre la propria legittimazione attiva dall'ipotesi prevista dall'art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT (ora: art. 30 cpv. 2 Lst). L'inoltro del ricorso 17 gennaio 2011 non permette di giungere a una diversa conclusione: il Governo ha infatti stabilito - con decisione non impugnata dalla ricorrente e, pertanto, divenuta definitiva - che il gravame era stato inoltrato in seguito alla pubblicazione LOC e, soprattutto per quanto qui interessa, che l'impugnativa risultava irricevibile in merito alle censure relative alla LALPT. Il Tribunale ha inoltre potuto verificare che la decisione 15 febbraio 2011 è stata notificata il 18 febbraio 2011 alle ore 11:37 all'amministratore unico dell'insorgente. A torto la RI 1 pretende ora che il suo ricorso sarebbe in realtà stato evaso implicitamente (solo) con la risoluzione qui impugnata. Eventuali censure relative alle presunte irregolarità formali e sostanziali della precedente decisione governativa avrebbero dovuto essere sollevate tramite la sua impugnazione; nella misura in cui sono proposte in questa sede esse sono inammissibili, siccome tardive.

### **E. 3.2**

La ricorrente non può fondare la propria legittimazione a contestare la decisione impugnata nemmeno sull'ipotesi prevista dall'art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT (dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 2 lett. c Lst). Infatti, l'interesse a ricorrere del privato cittadino che contesta unicamente la risoluzione governativa (e che quindi non è insorto validamente dinanzi al Consiglio di Stato contro il contenuto del piano regolatore) è circoscritto al ripristino della proposta pianificatoria adottata dal legislativo comunale, modificata dal Consiglio di Stato. Con il ricorso in rassegna, tuttavia, l'insorgente non si limita a criticare l'approvazione della decisione da parte del Governo e, segnatamente, la modifica descritta in narrativa, postulando inoltre l'approvazione della pianificazione adottata dal consiglio comunale. Al contrario: la ricorrente vuole che sia cassata l'intera variante. Ora, ciò equivale a presentare una terza soluzione, rispetto a quella adottata dal comune e approvata, con modifiche, dal Consiglio di Stato. Sennonché la RI 1 non è affatto abilitata a proporla, poiché solo chi è previamente insorto davanti al Governo contro la deliberazione del legislativo comunale può richiamarsi a un interesse degno di protezione più ampio, che gli permette di formulare delle conclusioni proprie, differenti da quelle stabilite a livello comunale o governativo (cfr. STA 90.2007.62 del 6 novembre 2007 consid. 3, 90.2008.46 del 14 ottobre 2009 consid. 11.4).

### **E. 4**

Da ultimo, la richiesta di ordinare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU dev'essere respinta, conformemente alla prassi: il Tribunale può infatti rifiutarlo qualora il ricorso sia inammissibile, come è il caso concreto (DTF 136 I 279 consid. 1).

## **E. 5**

Per i motivi che precedono il ricorso è irricevibile, per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia, di fr. 1'000.-, è a carico della RI 1. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente II  
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.